

ALTRI ANNUNZI

VARIE


SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari Per Azioni
Sede Legale: via Torino n. 6 – 00184 Roma IT

Decreto ministeriale del 30 luglio 2013 di autorizzazione a Sogin S.p.A. ad una modifica d'impianto per la realizzazione di una Waste Management Facility presso l'Impianto Eurex di Saluggia (Vercelli)

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari Per Azioni
Sede Legale: Via Torino, 6 – 00184 Roma IT
Decreto ministeriale del 30 luglio 2013 di autorizzazione a Sogin
S.p.A. ad una modifica d'impianto per la realizzazione di una Waste
Management Facility presso l'Impianto Eurex di Saluggia (Vercelli).
Sogin S.p.A. comunica che ai sensi dell'art. 6 L. 1860/62 e dell'art.
24, comma 4, del D.L n. 1/12, convertito con modificazioni in L. n.
27/12, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato con
Decreto Ministeriale del 30 luglio 2013 la modifica d'impianto per la
realizzazione di una Waste Management Facility presso l'Impianto
Eurex di Saluggia (Vercelli).
Il decreto, comprensivo di allegato, è pubblicato integralmente,
dalla data di emanazione, sul sito internet del Ministero dello
Sviluppo economico (http://www.mise.gov.it/).
Si riporta di seguito il citato Decreto Ministeriale di
autorizzazione alla modifica d'impianto comprensivo di allegato.
FUNZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI, AFFARI REGOLATORI E LICENSING
IL DIRETTORE
Avv. MARIANO SCOCCO




MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione V - Gestione di materiali e rifiuti nucleari
Vista la legge 14.10.1957, n. 1203, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;
Vista la legge 31.12.1962, n. 1860, recante " <i>Impiego pacifico dell'energia nucleare</i> ", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519;
Visto in particolare l'articolo 6 della predetta legge, il quale dispone, tra l'altro, che " <i>L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonché gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare ... (omissis) ...</i>




	<p><i>"Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio (ora Ministero dello sviluppo economico), sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare (ora ISPRA)";</i></p>
Vista	<p>la legge 07.08.1990, n. 241, <i>"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";</i></p>
Visto	<p>il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante <i>"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari";</i></p>
Vista	<p>la legge 19 gennaio 1998, n. 10, che autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;</p>
Visti	<p>l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 08.08.2002, n. 207, concernente il <i>"Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300";</i></p>
Vista	<p>la legge 16 dicembre 2005, n. 282, che autorizza la ratifica e</p>



	l'esecuzione della Convenzione congiunta in materia di
	sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei
	rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;
Visto	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante
	<i>"Norme in materia ambientale"</i> ;
Vista	la legge 06.08.2008, n. 133 di conversione, con modificazioni,
	del decreto legge 25.06.2008, n. 112, concernente
	l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la
	Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle
	funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto
	legislativo n. 300/99 e s.m.i.;
Vista	la legge 23.07.2009, n. 99, <i>"Disposizioni per lo sviluppo e</i>
	<i>l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di</i>
	<i>energia"</i> , ed in particolare l'articolo 29 (Agenzia per la
	sicurezza nucleare), comma 20, il quale dispone che le
	funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare
	continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare,
	rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la
	protezione dell' Ambiente e per i servizi tecnici o
	dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA, nel frattempo
	eventualmente individuata con il decreto legge 112/08, art.
	28, comma 3;
Visto	il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante
	<i>"Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile</i>



<i>irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici</i>
<i>economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio</i>
<i>2009, n. 99", e s.m.i.;</i>
Visto il decreto interministeriale 21.05.2010, n. 123, con il quale
vengono regolamentati l'attività ed il funzionamento
dell'ISPRA;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici", convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visti in particolare il comma 13 dell'art. 21 del decreto-legge
sopra menzionato, il quale dispone la soppressione degli enti
di cui all'allegato A (tra cui l'Agenzia per la sicurezza
nucleare), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15,
nonché il comma 20-bis del medesimo art. 21, il quale dispone
che in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale
definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle
garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le
funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso sono
attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA);
Visto l'art. 35 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,



con modificazioni, in legge 26 maggio 2011, n. 75, in merito all'abrogazione dell'art. 9 (rubricato "Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria") del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.;


Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale dispone che "Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, ... (omissis) ... le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ... (omissis) ... rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla




<i>richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico,</i>
<i>fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto</i>
<i>ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel</i>
<i>termine indicato al periodo precedente, si applica la</i>
<i>procedura di cui al comma 2 con la convocazione della</i>
<i>conferenza di servizi. La regione competente può promuovere</i>
<i>accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli</i>
<i>interventi di cui al presente comma, per individuare misure di</i>
<i>compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori</i>
<i>oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al presente</i>
<i>comma che insistono sul sito già interessato dall'impianto non</i>
<i>necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove</i>
<i>compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla</i>
<i>data di entrata in vigore della legge di conversione del</i>
<i>presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale</i>
<i>competente si pronuncia nella prima seduta successiva al</i>
<i>rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero</i>
<i>dello sviluppo economico";</i>
Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'industria,
per il commercio e per l'artigianato n. VII-79 del 29.06.1977,
con il quale il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare -
C.N.E.N. (ora E.N.E.A.) è stato autorizzato, ai sensi
dell'articolo 51 del D.P.R. n. 185/64 all'esercizio
dell'impianto EUREX (<i>Enriched URaniun EXtraction</i>) per lo




svolgimento dell'attività di riprocessamento dei combustibili
dei reattori di ricerca della Comunità Europea, sito in
Saluggia (VC), nel rispetto delle prescrizioni contenute nei
documenti allegati al decreto medesimo;
Visto il decreto ministeriale n. XIII-368 del 05.09.1996, con il
quale sono stati prorogati per l'E.N.E.A. i termini per la
realizzazione del sistema di solidificazione dei rifiuti
liquidi ad alta attività dell'impianto, di cui alla condizione
n. 9 del D.M. VII-79 sopra richiamato;
Visto il decreto ministeriale n. XIII-430 del 07.12.2000, di
modifica del D.M. n. XIII-368 sopra richiamato, con il quale,
su richiesta dell'ANPA (ora ISPRA) sono stati fissati al 31
dicembre 2005 i termini per il completamento delle attività di
solidificazione dei rifiuti liquidi presenti nell'impianto;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14.02.2003 concernente <i>"Dichiarazione dello stato di emergenza</i>
<i>in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti</i>
<i>radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-</i>
<i>Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima</i>
<i>sicurezza"</i> (G.U. - Serie Generale, n. 59 del 12.03.2003),
nonché i successivi decreti di proroga, fino alla data del
31.12.2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
07.03.2003, n. 3267, che ha disposto, tra l'altro, la nomina



del presidente della SO.G.I.N. S.p.A. a Commissario Delegato
per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con
particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato e
ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla
predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di
smantellamento delle centrali elettronucleari, nonché degli
impianti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ora Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) - E.N.E.A. e
della Nucleco S.p.A., limitatamente al settore del ciclo del
combustibile e dei depositi di materie radioattive Eurex e
Fiat-Avio di Saluggia (Vercelli), impianto Plutonio e impianto
Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di Trisaia (Matera),
nonché degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo
(Alessandria);
Vista l'ordinanza del 09.07.2003 del Commissario Delegato per la
messa in sicurezza dei materiali nucleari, con la quale sono
state trasferite dall'E.N.E.A. alla SO.G.I.N. S.p.A. - con
efficacia dal 15.07.2003 - le licenze e le autorizzazioni di
qualsiasi genere per la gestione dell'attività di messa in
sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti di ricerca
del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'ENEA,
tra cui l'impianto EUREX di Saluggia (VC);
Visto l'"Atto di affidamento in gestione degli impianti in



esecuzione della convenzione tra commissario delegato, Enea e
Sogin del 13 maggio 2003", sottoscritto in data 29.07.2003,
perfezionato in data 30.03.2006 e rinnovato, da ultimo, in
data 09.05.2011;
Visto il decreto ministeriale del 28.11.2005, con il quale i termini
per il completamento - da parte della SO.G.I.N. S.p.A. - delle
attività di solidificazione dei rifiuti liquidi presenti
nell'impianto, di cui al D.M. XIII-430 sopra richiamato, sono
stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2010;
Visto il decreto ministeriale del 23.12.2010, con il quale la
SO.G.I.N. S.p.A. è stata autorizzata alla realizzazione del
complesso CEMEX ed è stato contestualmente prorogato il
termine di cui sopra, a condizione del rispetto, da parte
dell' esercente, di un dettagliato programma temporale,
comprendente la presentazione di un Progetto Particolareggiato
del complesso CEMEX e il completamento della costruzione, dei
collaudi e delle prove non nucleari del complesso e la
presentazione del programma di prove nucleari di cui all'art.
44 del D.L.vo n. 230/1995 e successive modifiche entro 4 anni
dall'approvazione del progetto particolareggiato, e comunque
entro i termini stabiliti con il decreto del Ministro per le
attività produttive 2 dicembre 2004;
Vista la nota prot. n. 41316 del 22.12.2010, corredata da una
relazione tecnica (documento SL WM 00008 rev.00), con la quale




la SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 1860/62 e s.m.i., ha presentato a questa Amministrazione precedente istanza di autorizzazione alla modifica della configurazione dell'Impianto EUREX, ai fini della realizzazione di una *Waste Management Facility* (WMF) destinata al trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi solidi pregressi, nonché di quelli derivanti dalle successive attività propedeutiche alla disattivazione dell'Impianto;

Considerato che:


- con la nota prot. n. 0001771 del 26.01.2011, questa Amministrazione ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 1860/62, richiedendo all'ISPRA il parere di competenza;
- con la nota prot. n. 0006199 del 26.03.2012, questa Amministrazione ha esteso la predetta richiesta alla Regione Piemonte (Direzione Ambiente e Direzione Sanità) e al Comune di Saluggia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27;
- con la nota prot. n. 0008150 del 23.04.2012, questa Amministrazione, sentito l'ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, ha comunicato al richiedente e alle Amministrazioni competenti l'attribuzione




di carattere prioritario - tra gli altri - al progetto in
parola, ai sensi del comma 3 del predetto art. 24;
• tale attribuzione è stata determinata sulla base dell'avviso
dell'ISPRA, espresso con la nota prot. n. 16190 del
20.04.2012, in ordine al miglioramento, per l'Impianto
EUREX, delle condizioni di gestione in sicurezza "[...] dei
rifiuti solidi derivanti da attività sia pregresse che
propedeutiche alla disattivazione, ivi inclusi quelli
destinati al deposito D2 attualmente in fase di
realizzazione [...]";
• con la nota prot. 0010630 del 28.05.2012, questa
Amministrazione ha indetto la Conferenza di Servizi di cui
al sopra menzionato comma 3, ricorrendo per il procedimento
in parola i presupposti di cui al predetto art. 24, comma 4,
terzo periodo;
• questo Ministero, in relazione alle risultanze dei lavori di
detta Conferenza di Servizi, avendo tenuto debitamente conto
delle posizioni ivi espresse dalle Amministrazioni
competenti, nonché delle risultanze dei relativi supplementi
istruttori, ha concluso positivamente il procedimento in
parola, adottando, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis,
della L. 241/90 e s.m. i., la Determinazione Dirigenziale n.
0015593 del 26.07.2013, nella quale sono stati compiutamente
descritti tutte le fasi e gli aspetti di detto procedimento,



ed è stato quindi determinato di dare corso ai necessari
adempimenti ai fini del rilascio, con successivo
provvedimento, dell'autorizzazione richiesta con l'istanza
della Sogin S.p.A. prot. n. 41316 del 22.12.2010;
• con il provvedimento di cui sopra si è individuata quale
documentazione progettuale oggetto dell'autorizzazione,
quella presentata dalla SO.G.I.N. S.p.A. con la nota prot.
n. 0018865 del 13.05.2013 nel corso dei supplementi
istruttori svolti da questa Amministrazione e finalizzati
all'acquisizione degli elaborati progettuali più rispondenti
ai requisiti di completezza ed esaustività;
Considerato che la realizzazione del progetto in parola è funzionale
al miglioramento delle condizioni di gestione in sicurezza dei
rifiuti radioattivi solidi pregressi e futuri, presenti nel
sito EUREX di Saluggia (VC);
Preso atto che la realizzazione del progetto in parola concerne il
trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi di bassa
e media attività (secondo la classificazione adottata dalla
IAEA con la "General Safety Guide n. GSG/1 - Classification of
Radioactive Waste" del Novembre 2009), come da comunicazione
prot. n. DVA-2012-0022471 del 19.09.2012 della Direzione
Generale per le valutazioni ambientali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Preso atto dei pareri favorevoli, con prescrizioni, espressi dalla



Regione Piemonte e dall'ISPRA, e considerato che la posizione
contraria del Comune di Saluggia si riferisce alla
incompatibilità del progetto con lo strumento urbanistico
vigente, nonché è condizionato da aspetti afferenti alla
politica nazionale in ordine all'individuazione del sito
centralizzato di stoccaggio dei rifiuti radioattivi (in
particolare: "[...] l'Amministrazione Comunale in carica non
intende presentare al consiglio Comunale varianti urbanistiche
in deroga fino a che non vengano avviate azioni concrete per
l'individuazione del sito unico nazionale di stoccaggio dei
rifiuti radioattivi [...]";
Considerato che le motivazioni a supporto del suddetto parere
contrario non sono accoglibili in quanto:
- l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27
dispone che "[...] le autorizzazioni di cui all'articolo 6
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148,
comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono
varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione,
licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo,



<i>comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,</i>
<i>costituendo titolo alla esecuzione delle opere [...] Il</i>
<i>consiglio comunale competente si pronuncia nella prima</i>
<i>seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa,</i>
<i>informandone il Ministero dello sviluppo economico.”;</i>
- l'iter istruttorio finalizzato all'individuazione e
autorizzazione all'esercizio del Deposito Nazionale per i
rifiuti radioattivi, ex D.L.vo n. 31/2010 e s.m.i., non è
pertinente al procedimento oggetto dell'istanza della Sogin,
cui il presente provvedimento si riferisce;
Preso atto che, ai fini urbanistici, spetta al Comune di Saluggia il
pronunciamento sul progetto nella prima seduta successiva al
rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 24, c. 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27;
Ritenuto che sussistano le condizioni favorevoli al rilascio del
provvedimento di autorizzazione alla realizzazione della <i>Waste</i>
<i>Management Facility</i> (WMF), in conformità alla documentazione e
agli elaborati progettuali presentati;
D e c r e t a :
<u>Articolo 1</u>
1. La SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni,



con sede legale in Via Torino, 6 - Roma e sede operativa, per l'impianto EUREX, in strada per Crescentino, 41 - 13040 Saluggia (Vercelli), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31.12.1962, n. 1860 e s.m.i. e dell'articolo 24, c. 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, ad una modifica della configurazione dell'Impianto EUREX di Saluggia, consistente nella realizzazione di una *Waste Management Facility* (WMF) destinata al trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi solidi a bassa e media attività (secondo la classificazione adottata dalla IAEA con la "General Safety Guide n. GSG/1 - Classification of Radioactive Waste" del Novembre 2009) e dei progressi, nonché di quelli derivanti dalle successive attività propedeutiche alla disattivazione dell'Impianto, in conformità alla documentazione e agli elaborati progettuali presentati e nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'**Allegato 1** al presente provvedimento, di cui lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2


1. 1. Il presente provvedimento, conforme alla determinazione favorevole adottata a seguito della Conferenza di Servizi e dei relativi supplementi istruttori, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, all'indirizzo <http://www.mise.gov.it/>.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR




competente nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Roma, 30 luglio 2013
Div. V - Gestione di Materiali e Rifiuti Nucleari
IL DIRIGENTE
(Ing. Marcello Saralli)



<u>Allegato 1</u>
PRESCRIZIONI
I. Prescrizioni ISPRA (nota prot. n. 26767 del 17.07.2012)
1. Prima dell'avvio della costruzione e messa in opera venga sottoposto all'approvazione dell'ISPRA un Progetto Particolareggiato, da predisporre in conformità alla G.T. n. 4 del CNEN/DISP, comprensivo di un Piano della Qualità con l'indicazione dei requisiti richiesti ai fornitori e delle modalità di verifica indipendente e di sorveglianza che la SO.G.I.N. S.p.A. intende mettere in atto.
2. Nella fase di esercizio vengano trattati nell'impianto unicamente i rifiuti già presenti sul sito o comunque originati da attività dell'impianto EUREX.
3. Prima dell'avvio delle attività di trattamento e condizionamento su una partita omogenea di rifiuti venga presentato all'ISPRA, per approvazione, un Piano Operativo comprensivo di un programma di qualificazione e controllo dei manufatti.
4. Il rilascio di effluenti liquidi ed aeriformi nell'ambiente avvenga nel rispetto di un impegno delle formule di scarico, di cui alle vigenti Prescrizioni Tecniche per l'esercizio dell'impianto EUREX, doc. DISP/EUREX (77) 18 e DISP/EUREX (80) 10, tale da garantire il soddisfacimento del criterio di non rilevanza radiologica per la dose alla popolazione di cui all'allegato I del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230 e successive



modifiche; a tal fine deve essere trasmessa all'ISPRA una
valutazione puntuale, redatta dall'Esperto Qualificato, atta a
definire i livelli di attività scaricata su base annua che
garantiscono il rispetto di detto criterio. Al superamento del
40% di detti livelli, dovrà essere data notifica all'ISPRA.
5. A completamento della fase di realizzazione dovrà essere
presentato all'ISPRA un programma di prove e collaudi ed una
proposta di prescrizioni tecniche.
6. Il nuovo sistema potrà essere avviato all'esercizio sulla base
dell'esito positivo dei collaudi effettuati e nel rispetto delle
prescrizioni che saranno fissate dall'ISPRA, secondo quanto
previsto dal D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche.
II. Prescrizioni della Regione Piemonte (D.G.R. n. 28 - 4085 del
02.07.2012)
1. La <i>Waste Management Facility</i> (WMF) dovrà essere destinata
unicamente al trattamento dei rifiuti solidi attualmente stoccati
presso il sito e di quelli che saranno prodotti dalle future
operazioni di disattivazione dell'Impianto Eurex.
2. La Regione Piemonte dovrà essere portata a conoscenza degli
eventuali Progetti Particolareggiati che la Sogin dovrà
sottoporre all'approvazione dell'Ispra.
3. La Sogin dovrà predisporre dei piezometri di controllo posti a
monte e a valle della WMF che dovranno essere resi disponibili
anche ad Arpa Piemonte e le cui tempistiche di esecuzione



dovranno garantire la possibilità di effettuare misure di bianco
prima dell'entrata in funzione della WMF stessa.
4. La Sogin dovrà installare anche lungo il perimetro esterno del
sito un sistema di monitoraggio in continuo della dose gamma,
consentendo ad Arpa Piemonte l'accesso ai dati.
5. La Sogin dovrà fornire chiarimenti in merito alla possibilità di
produzione di effluenti radioattivi liquidi e al conseguente
allacciamento della WMF alle vasche di stoccaggio (<i>ponds</i>) prima
dell'immissione nel fiume Dora Baltea.
III. Prescrizioni del Ministero dello sviluppo economico
1. I Progetti Particolareggiati che la SO.G.I.N. S.p.A. intende
sottoporre all'Ispra ai fini dell'approvazione dovranno essere
contestualmente inviati al Ministero dello sviluppo economico.

Il direttore funzione relazioni istituzionali, affari regolatori e licensing
avv. Mariano Scocco

T13ADA10902 (A pagamento).

